



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 957 c.nav.

Redazione della lettera di trasporto

Il mittente redige in triplice copia il formulario della lettera di trasporto, con le indicazioni di cui alle lettere b, c, d, e, h, i, l, dell'articolo seguente.

Prese in consegna le merci, il vettore e' tenuto a completare la lettera di trasporto con tutte le rimanenti indicazioni previste nell'articolo predetto.

Il mittente e' responsabile verso il vettore dei danni derivanti da omissioni o inesattezze nelle indicazioni di cui al primo comma.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 29 maggio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Terzo — Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo	Primo — Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile
Capo	III — Del trasporto
Sezione	III — Della lettera di trasporto aereo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-957-redazione-della-lettera-di-trasporto/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it